

Pubblicato il 31/01/2022

Sent. n. 251/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 993 del 2017, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Generoso Pagliarulo, domiciliato presso la Segreteria Giurisdizionale TAR in Salerno, piazzetta San Tommaso D'Aquino, 3;

contro

-OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

-OMISSIS- in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Cesare e Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso lo studio Viviana De Bello in Salerno, via G. A. Papio n.35;

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento del diniego di deroga n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego di deroga numero -OMISSIS-, con il quale veniva rigettata la richiesta dei ricorrenti di deroga -OMISSIS- ai sensi del D.P.R. 753/1980.

In particolare, gli odierni ricorrenti in data 9 marzo 2017 avevano presentato una richiesta di autorizzazione a costruire due manufatti in deroga all'art. 49 del DPR 753/80; tale norma prevede che *"lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia"*. I ricorrenti rappresentavano di volere realizzare un ampliamento di circa mq 15,00 al primo piano di un preesistente fabbricato ad uso abitativo e di un locale adibito a posto auto. L'amministrazione ha negato il provvedimento favorevole, rilevando che la distanza dalle rotaie era compresa tra gli 11,90 e i 9,10 metri, con conseguente rischio per la salute derivante da rumori e vibrazioni causato dal passaggio dei treni.

Parte ricorrente ha lamentato con il primo motivo il difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto accertare con un sopralluogo l'effettiva sussistenza delle vibrazioni e dei rumori.

Con il secondo motivo parte ricorrente ha lamentato l'omessa comunicazione del preavviso di diniego.

Si è costituita -OMISSIS- deducendo l'infondatezza del ricorso.

Si è costituito anche il -OMISSIS- per resistere al gravame.

2. È infondato il primo motivo di ricorso. L'art. 49 del DPR 753/80 individua la distanza minima degli edifici da costruire rispetto alla rotaia, al fine di assicurare la sicurezza del trasporto e delle persone: "*lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia*". Quindi è la legge che individua nella distanza di 30 metri il margine minimo di sicurezza, con la conseguenza che non occorre che la PA, a cui sia rivolta un'istanza di autorizzazione a costruire a distanza inferiore, effettui appositi accertamenti sull'effettivo pericolo in caso di edificazione a distanza inferiore, in quanto appunto tale valutazione di pericolosità è stata già effettuata a monte dalla legge; viceversa spetta all'istante, che chieda l'autorizzazione a costruire a distanza inferiore, l'onere di provare che non vi sono nel caso specifico rischi concreti derivanti da rumori e scuotimenti. Nel caso in esame parte ricorrente non ha fornito adeguata prova al riguardo, per cui non vi sono ragioni di derogare alla distanza minima di 30 metri individuata dal legislatore. Anzi, il diniego risulta ragionevole anche in ragione del fatto che la distanza dell'edificio, così come risultante dal progettato ampliamento, sarebbe addirittura di circa 10 metri dai binari, con una distanza pari alla terza parte di quella fissata dal legislatore; inoltre il rischio per la salute è ancor più evidente in ragione del fatto che l'edificio ha carattere residenziale ed abitativo. A tali conclusioni l'amministrazione è pervenuta dando conto in motivazione dell'esame della relazione del tecnico di parte e degli elaborati grafici annessi, e tenendo conto del concreto rischio per la salute. A fronte dell'adeguatezza dell'istruttoria e della considerazione che sarebbe stato onere dell'interessato dimostrare l'assenza di pericolo della costruzione a distanza inferiore a 30 metri, non è condivisibile il rilievo di parte ricorrente secondo cui l'amministrazione avrebbe dovuto effettuare anche un apposito sopralluogo, il quale non è previsto come obbligatorio dalla legge; peraltro -OMISSIS- ha evidenziato che il sopralluogo è superfluo anche perché i tecnici incaricati hanno sostenuto di ben conoscere il punto interessato.

3. È infondato anche il secondo motivo di ricorso, non sussistendo la violazione degli artt. 10 *bis* e 21 *octies* l. 241/90 *ratione temporis* vigenti. Infatti, premesso che a fronte del limite legale di 30 metri dalla rotaia, il provvedimento di diniego dell'istanza di costruzione a distanza inferiore ha carattere vincolato, pur a fronte dell'eventuale comunicazione di preavviso di diniego il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, e comunque l'amministrazione ha dimostrato in giudizio che non avrebbe potuto provvedere diversamente in ragione delle circostanze del caso concreto.

4. Il ricorso è pertanto respinto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS-. e del -OMISSIS- nella misura di euro 500,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti o persone.

Oppure

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Di Lorenzo

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.